

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

**Oggetto: Convenzione con la Residenza Psichiatrica e la Residenza Protetta "CASA GODIO" di Pergola per l'erogazione di prestazioni psichiatriche e di salute mentale .
Anno 2014**

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente dell'U.O. Controllo di Gestione – Area Economico Finanziaria con riferimento al bilancio annuale di previsione;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo ciascuno per quanto di competenza;

- D E T E R M I N A -


1. di approvare la convenzione con la Solidale Cooperativa Sociale con sede a Pesaro in via G. Giolitti n. 63 per il ricovero degli assistiti con disturbi mentali, seguiti dai Dipartimenti di Salute Mentale dell'Asur Marche, presso le strutture di Residenza psichiatrica e Residenza Protetta "Casa Godio" di Pergola, per l'anno 2014, nei termini di cui allo schema contrattuale che sotto forma di allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A);
2. di determinare quale tetto massimo di spesa per gli inserimenti degli utenti nelle strutture di cui al punto n. 1), la somma di € 650.430,00 (costo anno 2013 – 1%) iva compresa, così costituito:
 - € 135.517,10, corrispondente alla quota storica di pertinenza dell'Area Vasta 1 relativamente al modulo (SRP3. 1) Residenza Protetta Casa Godio;

- € 300.000,00 di cui al finanziamento regionale prot 664240 del 18.09.2014 finalizzato alla copertura complessiva dei 10 posti letto del modulo SRP2 Struttura Residenziale psichiatrica Casa Godio;
 - Fino al raggiungimento della somma residua di € 214,912,90 per il rientro degli utenti inseriti fuori Regione finanziato con il risparmio derivante dal rientro stesso; che sarà oggetto di successivo atto giuridico di inserimento e relativo carico della spesa dell'Area Vasta che inserisce l'utente.
3. di dare atto che la spesa per, l'Area Vasta n. 1 pari ad euro 435.135,517 (135.517,10 costo anno 2013 – 1% iva compresa modulo SRP3. 1, più € 300.000,00 modulo SRP2) verrà imputata al conto economico 0505100105 “Acquisto di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche”;
 4. di dare altresì atto che l'importo di € 135.517,10 relativamente al modulo (SRP3. 1) Residenza Protetta Casa Godio risulta compatibile con il budget risulta compatibile con il budget provvisorio assegnato all'Area Vasta 1 con Determina DGASUR n. 103/14 e che l'importo massimo di € 300.000,00 sarà poi oggetto di specifica assegnazione da parte della Regione marche in sede di assegnazione del budget definitivo come da nota prot. 66240 del 18.09.2014.
 5. di dare atto che la spesa di € 214,912,90 per l'inserimento di utenti provenienti dalle Aree Vaste 2, 3, 4. e 5, sarà utilizzata previa adozione di singoli atti di inserimento ed assunzione a proprio carico della relativa spesa;
 6. di delegare il Direttore dell'Area Vasta n. 1 affinché provveda alla sottoscrizione dell'accordo contrattuale in oggetto;
 7. di nominare Responsabili dell'esecuzione del contratto, per l'Area Vasta 1: il Dott. Leonardo Badioli, Direttore del DSM, per la parte tecnico-sanitaria e il Dott. Francesco Angioni, Direttore UOC Direzione Amministrativa Ospedaliera AV1, per la parte amministrativa;
 8. di dare atto che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico AV1 ai sensi dell'art. 1 L.R. n. 36/2013;
 9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Il Direttore Amministrativo
(Dott. ssa Giulietta Capocasa)



Il Direttore Generale
(Dr. Gianni Genza)



Il Direttore Sanitario
(Dr. Alessandro Marini)



La presente determina consta di n. 15 pagine di cui n. 7 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Direzione Amministrativa Ospedaliera AV 1

Normativa di Riferimento

- DPCM 14/2/01 e s.m.i. che approva l'atto di indirizzo e coordinamento relativo all'integrazione socio-sanitaria stabilendo all'art. 4, comma 1, che la "regione definisce i criteri per la definizione della partecipazione alla spesa degli utenti in rapporto ai singoli interventi";
- DPCM 29/11/2001 e s.m.i. "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza";
- DPCM 21/5/01 n. 308 recante il regolamento concernente i requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;
- D.G.R.M. n. 132 del 6/7/2004 recante "Progetto obiettivo tutela salute mentale 2004/2006"
- D.G.R. Regione Marche n. 1011 del 09/07/2013: Definizione degli standard assistenziali e dei criteri di rilevazione dei costi gestionali della residenzialità e semi residenzialità delle aree sanitarie extraospedaliere e socio-sanitarie nei settori anziani non autosufficienti, disabili e salute mentale.
- D.G.R. Regione Marche n. 1195 del 02/08/2013 Determinazione delle quote di compartecipazione a carico dell'utente in conformità a quanto disposto dal DPCM 29 novembre 2001 (definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza) per accesso a strutture sociali e socio-sanitarie per anziani, disabili e salute mentale
- D.G.R. Regione Marche n. 1260 del 09/09/2013 avente ad oggetto: modello assistenziale integrato per la residenzialità dell'area sanitaria extra ospedaliera e socio sanitaria nei settori anziani, disabili e salute mentale: istituzione tavolo di confronto;
- D.G.R. Regione Marche n. 1742/2013 avente ad oggetto: modello assistenziale integrato per la residenzialità dell'area sanitaria extra ospedaliera e socio sanitaria nei settori anziani, disabili e salute mentale – modifiche alla DGR 1260/2013
- DGRM n. 1750 del 28/12/2013
- Determina DG Asur n. 103/2014
- Nota del Dirigente Servizio Politiche Sociali Giunta Regione Marche prot. 1016 del 16/01/2014
- Nota del Dirigente Servizio Sanità Regione Marche prot. 253646 del 9/4/2014
- Nota del Dirigente del Servizio Sanità Regione Marche prot. 664240 del 18/09/2014

PRESUPPOSTI DI FATTO E MOTIVAZIONI GIURIDICHE

Si redige il presente documento istruttorio su conforme mandato della Direzione di Area Vasta.

La Solidale Cooperativa Sociale con sede a Pesaro in via G. Giolitti n. 63, ha ottenuto dalla Regione Marche, con decreto del Dirigente della P.F. Accreditamenti, Investimenti, Attività Ispettive di Ricerca, n. 283/AIR del 29/11/2010, l'accREDITAMENTO istituzionale ai sensi dell'art. 16 della L.R. 20/2000 per la struttura Residenza Psichiatrica "CASA GODIO": livello erogabile SRP2., situata nel Comune di Pergola (PU), Via Paola Godio n. 12 per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale con una dotazione di n. 10 posti letto.

In tale struttura residenziale psichiatrica coesiste anche un altro modulo assistenziale di natura socio sanitaria identificabile, ex DGRM n. 1011/2013, con il codice di livello intensità assistenziale SRP3. 1 erogato nella Comunità Protetta (autorizzazione del Capo Settore Servizi alla Persona del Comune di Pergola n. 1 del 30/10/2009 all'esercizio della struttura Residenza Protetta Disabili Mentali "CASA GODIO" situata nel Comune di Pergola (PU), Via Paola Godio n. 12 per l'erogazione di prestazioni in regime residenziale con una dotazione di n. 10 posti letto, La suddetta classificazione SRP2. e SRP3.1 è indicativa in attesa della definizione degli standard strutturali che saranno definiti con l'aggiornamento delle LL.RR. n. 20/2000 e n. 20/2002, previo confronto con tutti i soggetti portatori di interessi nella materia, così come riportato nella nota prot. 253646 del 9/4/14 del Dirigente del Servizio sanità della Regione Marche.

Questa Area Vasta già nel 2011 con determina ASUR/DG n. 876 del 29/09/2010 e nel 2012 con determine ASUR/DG n. 311/2012 aveva avviato un rapporto convenzionale con la struttura in parola per l'inserimento di disabili psichici. Nell'anno 2013, si è proceduto, con determina DG Asur n. 547/2013 alla stipula di una convenzione per l'inserimento di utenti nella Residenza Psichiatrica Casa Godio riferita alle necessità di assistenza psichiatrica agli assistiti della Regione Marche. Anche per l'anno 2014 permangono, tali necessità, che si inquadrano nell'ambito della cornice normativa statale e regionale, con particolare riferimento al D.P.R. 01/11/99 di approvazione del progetto obiettivo "tutela salute mentale 1998-2000" e alla L.R. n. 20/2000, L.R. 20/2002 e successivi regolamenti di attuazione nella cui lettera e spirito trae fondamento l'intrapreso rapporto di collaborazione con la residenzialità di che trattasi a valenza sanitario. Infatti, tra gli obiettivi principali da perseguire nell'ambito della salute mentale il progetto obiettivo 1998/2000, in linea con il Piano Sanitario Nazionale, prevede un'azione complementare e coordinata di tutti i soggetti e le istituzioni, a vario titolo, coinvolti al fine di ridurre le conseguenze disabilitanti dei disturbi mentali sia attraverso attività puramente sanitarie che attraverso la ricostruzione del tessuto affettivo, relazionale e sociale dell'individuo a rischio di cronicizzazione e di emarginazione sociale.

Gli operatori del SSR, invero, attraverso questo convenzionamento hanno avviato un percorso riabilitativo finalizzato al recupero di utenti inseriti in strutture riabilitative fuori Regione sia per consentire un riavvicinamento con le famiglie sia per garantire un collegamento più forte con il Servizio Sanitario del territorio di residenza che conosce la realtà sanitaria degli assistiti del proprio ambito.

A conclusione del programma terapeutico - riabilitativo in strutture sanitarie, per gli assistiti privi di validi riferimenti familiari e che necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e di reinserimento sociale, si potrà valutare la possibilità di inserimento in Comunità alloggio e/o in strutture differenti capaci di offrire una abitazione adeguata e confortevole in grado di creare le condizioni per una vita comunitaria parzialmente auto-gestita secondo un progetto integrato socio-sanitario predisposto e condiviso dagli operatori dei servizi sociali e del Dipartimento Salute Mentale.

Nell'Area Vasta n. 1, comunque, al fine di riportare nell'ambito regionale i pazienti psichiatrici attualmente inseriti in strutture extra Regionali è emersa la necessità di differenziare le tipologie di trattamento, prevedendo la possibilità di assistenza non soltanto sanitaria ma anche socio-sanitaria.

Per quanto attiene alle condizioni contrattuali, si precisa, che nell'ambito dei posti disponibili potranno essere inseriti pazienti di diversa complessità nella Residenza Protetta Casa Godio e Residenza Psichiatrica "CASA GODIO" alle tariffe di seguito indicate sempre e comunque per una spesa non superiore al tetto fissato.

Richiamata la nota della Regione Marche prot. 664240 del 18.09.2014 avente ad oggetto: Assistenza Psichiatrica – Utilizzo modulo SRP 2 Struttura Casa Godio di Pergola -, con al quale, al fine di favorire il rientro all'interno della Regione Marche dei pazienti ricoverati presso strutture territoriali delle Regioni limitrofe, si invita l'Asur/AV1 ad ampliare gli accordi contrattuali con la Casa Godio di Pergola per consentire la copertura complessiva dei dieci posti letto del modulo SRP2 ad una tariffa che, nelle more della conclusione dei lavori del Tavolo Regionale, può essere fissata in euro 128,00 die totalmente a carico del SSR.

Sempre nelle more che la Regione Marche definisca le tariffe da corrispondere alle strutture autorizzate e/o accreditate tra cui quelle in oggetto, è stata concordata con la Residenza Protetta Casa Godio (SRP3.1) una tariffa complessiva di € 120,00 (pro capite pro die) la cui incidenza sanitaria corrisponde al 40%, pari ad € 48 ed il restante 60% pari ad € 72,00 a carico dell'ospite o di chi è tenuto per legge; Le predette tariffe sono state calcolate sulla base dell'effettiva offerta assistenziale che la struttura fornisce all'utenza che, per la Residenza Protetta Casa Godio, si caratterizza dalle seguenti figure professionali:

- n. 1 Coordinatore responsabile, con Laurea in Medicina e Chirurgia per n. 12 ore/sett;
- n. 3 Educatori Professionali per 900 min/giorno e n. 105 ore/sett;
- n. 5 Operatori Sanitari per 1400 min/giorno e n. 164 ore/sett;
- n. 1 Infermiere Professionale per 200 min./giorno e n. 24 ore/sett;
- n. 1 Psicologo Terapeuta per n. 24 h/sett;
- interventi di Terapia per la riabilitazione su prescrizione del Medico Specialista;
- n. 1 Maestro d'arte per attività di recupero per n. 10 ore/sett;

mentre per la Residenza Psichiatrica "CASA GODIO" si caratterizza dalle seguenti figure professionali:

- n.1 Direttore Sanitario, con Laurea in medicina e chirurgia Specializzazione in Psichiatria, per n. 16 h/sett;
- n. 1 Medico psichiatra per 30 minuti die x Ospite x 6 gg. - n. 30 h/sett;
- n. 1 Psicologo -psicoterapeuta per 30 minuti die x Ospite x 6 gg. - n. 30 h/sett;
- n. 1 Supervisore -psicoterapeuta per 240 minuti con 1 presenza settimanale - n. 4 h/sett;
- n.3 Educatori professionali per 84 minuti die x Ospite x 7 gg.- n. 98 h/sett;
- n. 5 Operatori socio-sanitari per 144 minuti die x Ospite x 7 gg - n. 168 h/sett;
- n.3 Infermieri Professionali per 84 minuti die x Ospite x 7 gg.- n. 98 h/sett;
- n. 2 Ausiliari-servizi alberghieri con presenza giornaliera 6 ore - n. 42 h/sett;
- n. 1 Addetto Segreteria con n. 18 h/sett;
- n. 1 Supervisore con accessi n° 3 - 4 volte nell'anno per n. 20 ore/anno

Richiamata e preso atto della nota prot. n.34068 del 16/01/2014 a firma del Dirigente del Servizio Politiche Sociali della Regione Marche, ad oggetto: "DGR 1195/2013 – Determinazione delle quote di compartecipazione a carico dell'utente in conformità a quanto disposto dal Dpcm 29.11.2001 (definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza) per l'accesso a strutture sociali e socio-sanitarie per anziani, disabili e salute mentale, che reca l' invito ai Direttori di Area Vasta a mantenere, nei contratti/convenzioni da avviare nel 2014, la stessa percentuale di compartecipazione indicata in quelli stipulati nell'anno 2013, con l' impegno di provvedere all' allineamento alle indicazioni regionali

quando, una volta avviata l'applicazione effettiva del decreto governativo sull'ISEE, verrà istituito il fondo di solidarietà, quantificato l'importo e definiti i criteri di gestione dello stesso".

Richiamata altresì la lettera prot. 10164 del 8/5/2014 del Direttore Generale ASUR che trasmette la nota prot. 253646 del 9/4/14 del Dirigente Servizio Sanità della Regione Marche avente per oggetto: " DGR n. 1011/13 definizione degli standard assistenziali e dei criteri di rilevazione dei costi gestionali della residenzialità e semiresidenzialità delle aree sanitaria extraospedaliera e sociosanitaria nei settori anziani non autosufficienti, disabili e salute mentale, Chiarimenti", in cui, in riferimento agli standard di assistenza diretta per livello di intensità assistenziale ex DGRM n 1011/2013, precisa che devono essere intesi come minimi al fine di garantire un livello di uniformità regionale, mentre si rimanda all'adozione di successivi atti regionali (atto sul fabbisogno, atto sul governo della domanda e aggiornamento delle LLRR nn 20/2000 e 20 /2002) la definizione di un sistema di rilevazione dei costi gestionali finalizzato a rendere maggiormente omogenee le tariffe relative ai livelli assistenziali.

In merito alle modalità di instaurazione del rapporto convenzionale si ritiene opportuno evidenziare che la convenzione con la CASA GODIO si colloca nell'ambito del D.Lgs. n.502/92 e s.m.i. e della L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 20/2002 con particolare riferimento alle disposizioni ivi dettate in materia di autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali quali strumenti di regolazione del mercato sanitario per l'erogazione di prestazioni a carico e per conto del SSN.

Secondo tale sistema, il modello dei rapporti contrattuali tra Aziende Sanitarie e le strutture sanitarie o socio-sanitarie si articola in due fasi, una programmatica affidata alla competenza regionale ed una contrattuale affidata alle Aziende Sanitarie. Pertanto, è evidente che il rapporto instaurato con la predetta struttura autorizzata e accreditata ex L.R. 20/2002 e L.R. 20/2000, proprio per la delicatezza e peculiarità dei servizi offerti all'utenza, è estraneo alle regole della libera concorrenza che ne costituiscono il fondamento. In sintesi la convenzione con la struttura CASA GODIO non ricade nell'ambito dell'applicazione della normativa comunitaria, viceversa la sua disciplina va rinvenuta nell'ambito delle procedure di accreditamento che vedono la fase negoziale in senso proprio affidata alle Aziende Sanitarie pur nell'ambito della cornice di riferimento fissata dalla Regione cui compete di stabilire i criteri di accesso alle strutture, le tariffe e la disciplina di esercizio dell'attività.

In merito alla compatibilità economica si precisa che nella citata nota del Servizio Salute prot. 664240 del 18 settembre u.s. l'Asur è stata autorizzata ad anticipare, con propri fondi, la quota economica fino a concorrenza di € 300.000,00 che verranno specificatamente assegnati da parte della Regione in sede di assegnazione del budget definitivo.

Esito dell'istruttoria:


Premesso e considerato quanto sopra, si propone al Direttore Generale l'adozione del seguente schema di determina:

1. di approvare la convenzione con la Solidale Cooperativa Sociale con sede a Pesaro in via G. Giolitti n. 63 per il ricovero degli assistiti con disturbi mentali, seguiti dai Dipartimenti di Salute Mentale dell'Asur Marche, presso le strutture di Residenza psichiatrica e Residenza Protetta "Casa Godio" di Pergola, per l'anno 2014, nei termini di cui allo schema contrattuale

- che sotto forma di allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A);
2. di determinare quale tetto massimo di spesa per gli inserimenti degli utenti nelle strutture di cui al punto n. 1), la somma di € 650.430,00 (costo anno 2013 – 1%) iva compresa, così costituito:
 - € 135.517,10, corrispondente alla quota storica di pertinenza dell'Area Vasta 1 relativamente al modulo (SRP3. 1) Residenza Protetta Casa Godio;
 - € 300.000,00 di cui al finanziamento regionale prot 664240 del 18.09.2014 finalizzato alla copertura complessiva dei 10 posti letto del modulo SRP2 Struttura Residenziale psichiatrica Casa Godio;
 - Fino al raggiungimento della somma residua di € 214,912,90 per il rientro degli utenti inseriti fuori Regione finanziato con il risparmio derivante dal rientro stesso; che sarà oggetto di successivo atto giuridico di inserimento e relativo carico della spesa dell'Area Vasta che inserisce l'utente.
 3. di dare atto che la spesa per, l'Area Vasta n. 1 pari ad euro 435.135,517 (135.517,10 costo anno 2013 – 1% iva compresa modulo SRP3. 1, più € 300.000,00 modulo SRP2) verrà imputata al conto economico 0505100105 "Acquisto di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche";
 4. di dare altresì atto che l'importo di € 135.517,10 relativamente al modulo (SRP3. 1) Residenza Protetta Casa Godio risulta compatibile con il budget risulta compatibile con il budget provvisorio assegnato all'Area Vasta 1 con Determina DGASUR n. 103/14 e che l'importo massimo di € 300.000,00 sarà poi oggetto di specifica assegnazione da parte della Regione marche in sede di assegnazione del budget definitivo come da nota prot. 66240 del 18.09.2014;
 5. di dare atto che la spesa di € 214,912,90 per l'inserimento di utenti provenienti dalle Aree Vaste 2, 3, 4. e 5, sarà utilizzata previa adozione di singoli atti di inserimento ed assunzione a proprio carico della relativa spesa;
 6. di delegare il Direttore dell'Area Vasta n. 1 affinché provveda alla sottoscrizione dell'accordo contrattuale in oggetto;
 7. di nominare Responsabili dell'esecuzione del contratto, per l'Area Vasta 1: il Dott. Leonardo Badioli, Direttore del DSM, per la parte tecnico-sanitaria e il Dott. Francesco Angioni, Direttore UOC Direzione Amministrativa Ospedaliera AV1, per la parte amministrativa;
 8. di dare atto che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico AV1 ai sensi dell'art. 1 L.R. n. 36/2013;
 9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Gaetano Panebianco



Attestazione del Direttore Amministrativo UOC Direzione Amministrativa Ospedaliera

Il Direttore Amministrativo dei Presidi Ospedalieri attesta la regolarità sia sotto il profilo tecnico sia sotto il profilo amministrativo della legittimità della presente determina e ne propone l'adozione.

Il Direttore Amministrativo Ospedaliero


Dott. Francesco Angioni




RAGIONERIA E BILANCIO

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del procedimento al punto 4 e si attesta che la spesa di 135.517,10 derivante dall'adozione del presente atto è compresa all'interno del budget 2014 assegnato all'Area Vasta 1 con determina DG/Asur n. 103/2014 e che la spesa di € 300.000,00 sarà oggetto di specifica assegnazione da parte della Regione Marche in sede di assegnazione del budget definitivo.

IL DIRIGENTE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE
Dott. ssa Anna Olivetti



IL DIRIGENTE U.O. BILANCIO
Dott. ssa Laura Cardinali



- ALLEGATI -

- 1) Convenzione tra ASUR e Residenza Psichiatrica CASA GODIO – anno 2014–

Allegato A) Determina DG Asur n.

SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra l'ASUR Marche con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 – 60131 Ancona – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata da Direttore di Area Vasta 1, Dott.ssa Maria Capalbo, in qualità di delegata del Direttore Generale Asur Dott. Gianni Genga (di seguito denominata “Area Vasta

e

La Solidale Cooperativa Sociale con sede a Pesaro in via A. Ponchielli nr. 85 titolare della Struttura “Casa Godio”, articolata in un modulo di Residenza Protetta per Disabili mentali di n. 10 posti letto e in un modulo di Residenza Psichiatrica di n. 10 posti letto per il ricovero degli assistiti con disturbi mentali, rappresenta da Rugiano Paolo, nato a Cassano all’Ionio (CS) il 05/12/1956 e residente a Pesaro via Giolitti 63, in qualità di legale rappresentante;

Premesso

La Solidale Cooperativa Sociale con sede a Pesaro in via G. Giolitti n. 63, ha ottenuto dalla Regione Marche, con decreto del Dirigente della P.F. Accreditamenti, Investimenti, Attività Ispettive di Ricerca, n. 283/AIR del 29/11/2010, l’accreditamento istituzionale ai sensi dell’art. 16 della L.R. 20/2000 per la struttura Residenza Psichiatrica “CASA GODIO”: livello erogabile SRP2.1, situata nel Comune di Pergola (PU), Via Paola Godio n. 12 per l’erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale con una dotazione di n. 10 posti letto.

In tale struttura residenziale psichiatrica coesiste anche un altro modulo assistenziale di natura socio sanitaria identificabile, ex DGRM n. 1011/2013, con il codice di livello intensità assistenziale SRP3. 1 erogato nella Comunità Protetta: autorizzazione del Capo Settore Servizi alla Persona del Comune di Pergola n. 1 del 30/10/2009 all’esercizio della struttura Residenza Protetta Disabili Mentali “CASA GODIO” situata nel Comune di Pergola (PU), Via Paola Godio n. 12 per l’erogazione di prestazioni in regime residenziale con una dotazione di n. 10 posti letto,

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene si stipula quanto in appresso:

ART. 1 (ammissione)

L’ammissione nei due moduli di Residenza Psichiatrica e di Residenza Protetta della struttura residenziale “CASA GODIO” situata nel Comune di Pergola (PU) avviene da parte del Direttore del DSM cui il soggetto che presenti patologie psichiatriche risiede. Il Direttore del DSM deve dare comunicazione formale dell’inserimento alla Direzione Amministrativa Ospedaliera addetta alla gestione amministrativa del presente atto.

Gli inserimenti possono essere effettuati nella Residenza Psichiatrica “CASA GODIO” (SRP2.1) sino al limite massimo di numero 10PL, pari alla dotazione accreditata con decreto del Dirigente della P.F. Accreditamenti, Investimenti, Attività Ispettive di Ricerca n. 283/AIR del 29/11/2010.

Gli inserimenti possono essere effettuati nella Residenza Protetta "CASA GODIO" sino al limite massimo di numero 10PL, pari alla dotazione di cui all'autorizzazione del Capo Settore Servizi alla Persona del Comune di Pergola n. 1 del 30/10/2009.

ART. 2
(permanenza nella struttura)

Per ciascun soggetto inserito il Direttore del DSM inviante avrà l'onere di elaborare un programma terapeutico nel quale dovranno essere identificati gli ambiti di intervento congiunto e quelli propri degli operatori della struttura. Il programma terapeutico individuale, inoltre, dovrà indicare il periodo di permanenza nella struttura che dovrà risultare conforme alle indicazioni nazionali e regionali in materia. Gli operatori preposti alla struttura residenziale provvedono a predisporre un progetto di trattamento e tutela finalizzato al raggiungimento di uno stato di equilibrio e di autonomia psico-fisica del ricoverato, in attuazione del programma terapeutico elaborato dal Dipartimento di salute mentale.

Nello svolgimento dei progetti, la struttura si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona, ad assicurare la riservatezza delle informazioni riferite alla persona stessa e ad evitare, in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura, salvo nei casi in cui tale permanenza sia disposta dalla Magistratura. In questi la struttura si atterrà alle precise disposizioni della magistratura stessa.

ART. 3
(verifiche periodiche)

Il Direttore del DSM inviante verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico e, se del caso, concorda con gli operatori della struttura eventuali variazioni del progetto di trattamento, ivi compresi gli eventuali spostamenti del soggetto presso altre sedi operative. La vigilanza di carattere generale sulla struttura rimane comunque in capo al Direttore del DSM cui la stessa territorialmente insiste.

ART. 4
(conclusione del programma)

Al fine di evitare ogni possibile forma di cronicizzazione, almeno un mese prima della scadenza del periodo di permanenza, concordato per ciascun soggetto, il responsabile della struttura residenziale e gli operatori del servizio inviante verificano congiuntamente i risultati conseguiti mediante i trattamenti attuati.

Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un prolungamento del periodo di permanenza, il Direttore del servizio inviante invia una nuova lettera d'impegno indicando la data della prevista dimissione, dandone tempestiva comunicazione alla Direzione Amministrativa Ospedaliera che ha l'onere di gestire amministrativamente la convenzione in oggetto.

Il responsabile della struttura si impegna a comunicare immediatamente al Direttore del Servizio inviante ogni fatto od azione che faccia presupporre l'intenzione del ricoverato di abbandonare la struttura.

ART. 5
(formazione)

La ASUR/AV n. 1 dà comunicazione alla struttura residenziale di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute mentale che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori. Delle eventuali iniziative di formazione organizzate dalla struttura residenziale è data comunicazione all'Azienda sanitaria che può farvi partecipare il proprio personale.

ART. 6
(finanziamenti)

L' ASUR , corrisponde alla Casa Godio, per effetto della presente convenzione, la tariffa di € 128,00, (iva compresa se dovuta) per ogni giornata di effettiva degenza nel modulo di Residenza Psichiatrica SRP2. e la somma di € 48,00 (iva compresa), corrispondente al 40% della tariffa di euro 120,00, con la restante quota alberghiera a carico dell'ospite o di chi è tenuto per legge per ogni giornata di effettiva degenza nel modulo di Residenza Protetta, fino ad un tetto massimo insuperabile di spesa € 650.430,00 (iva compresa), corrispondente al tetto dell'anno 2013 ridotto del 1% ai sensi della DGRM n. 1750/2013, così costituito:

€ 135.517,10, corrispondente alla quota storica di pertinenza dell'Area Vasta 1 relativamente al modulo (SRP3. 1) Residenza Protetta Casa Godio;

€ 300.000,00 di cui al finanziamento regionale prot 664240 del 18.09.2014 finalizzato alla copertura complessiva dei 10 posti letto del modulo SRP2 Struttura Residenziale psichiatrica Casa Godio;

Fino al raggiungimento della somma residua di € 214,912,90 per il rientro degli utenti inseriti fuori Regione finanziato con il risparmio derivante dal rientro stesso che sarà oggetto di successivo atto giuridico di inserimento e relativo carico della spesa dell'Area Vasta che inserisce l'utente.

Le parti stabiliscono che la retta giornaliera viene corrisposta solo per i periodi di effettiva presenza del soggetto in struttura. I pagamenti sono effettuati con periodicità trimestrale, non oltre novanta giorni dalla ricezione della contabilità mensile dei ricoveri e della conseguente fattura.

All'Area Vasta n. 1 non potranno essere addebitate e/o richieste somme a nessun titolo derivanti dal trattamento di utenti/pazienti non appartenenti alla regione.

Le parti stabiliscono altresì che le tariffe suddette così pattuite saranno automaticamente adeguate a seguito disposizione regionali che scaturiranno dalla conclusione dei lavori del tavolo regionale in materia di tariffe DSM

ART. 7
(trasmissione di dati informativi)

La struttura residenziale si impegna a trasmettere al Direttore della Struttura inviante, oltre al progetto di trattamento e tutela di cui al precedente art. 2), una relazione semestrale sull'attività complessiva svolta,

con l'indicazione dei risultati e delle problematiche emerse con riferimento ai programmi terapeutici individuali elaborati e prodotti dalla struttura stessa.

ART. 8
(documentazione a corredo)

CASA GODIO s'impegna a produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione l'elenco degli operatori utilizzati nella Residenza Psichiatrica, precisando a fianco di ciascun nominativo la qualifica professionale posseduta e la tipologia del rapporto di lavoro intercorso.

Gli operatori che intrattengono rapporto di lavoro con CASA GODIO non potranno avere rapporti di lavoro, a qualsiasi titolo, con strutture sanitarie pubbliche o convenzionate con il SSN.

CASA GODIO deve inoltre notificare con detto elenco il nominativo del Responsabile della struttura. Il predetto elenco, costituirà parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

ART. 9
(contribuzioni ex L.266/2005)

Le parti ritengono concordemente che il presente accordo negoziale non è soggetto all'applicazione del D.lgs. n. 163 del 12/4/2006 in materia di contratti pubblici in quanto avente ad oggetto i servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II B del decreto medesimo e, pertanto, lo stesso non è soggetto alle contribuzioni dovute dai soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 1, L.266/2005 e della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture del 10/1/2007;

ART. 10
(Privacy)

Il personale di CASA GODIO non può rivelare, in alcun modo e in qualsiasi forma, notizie o fatti di cui sia venuto a conoscenza in relazione all'attività svolta.

I dati personali strettamente pertinenti le finalità, i servizi e gli obblighi oggetto del presente accordo non possono essere utilizzati da CASA GODIO per fini diversi da quelli contemplati nella presente convenzione.

Con la sottoscrizione del modulo, allegato n. 1 al presente accordo, con cui l'ASUR/AV1 nomina la legale rappresentante di CASA GODIO quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, lo stesso si impegna a garantire che il trattamento dei dati personali di cui venga a conoscenza nell'ambito ed in relazione alla attività di collaborazione oggetto di intesa, sia svolto anche da parte di tutti gli incaricati e/o collaboratori che operano sotto la sua Responsabilità, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal D.lgs 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con riferimento all'adozione delle misure di sicurezza.

ART. 11
(inadempienze)

L'ASUR/AV n. 1 si riserva il diritto della risoluzione della presente convenzione, in qualsiasi momento, con semplice preavviso di giorni 15, a seguito di reiterate inadempienze da parte degli amministratori di CASA GODIO agli obblighi assunti con la medesima, compresa l'omessa trasmissione dei dati, la sovrapposizione di finanziamenti per gli stessi interventi, le variazioni apportate al programma terapeutico non concordate con il DSM o per gravi inosservanze della vigente normativa.

ART. 12
(durata della convenzione)

La presente convenzione decorre dall'1/01/2014 e ha validità fino al 31/12/2014, salvo quanto previsto dall'art. 11) e diverrà efficace solamente in seguito all'adozione di apposito atto determinativo da parte della Direzione Generale ASUR pubblicato all'albo pretorio informatico ai sensi dell'art. 1 L.R. n. 36/2013.

L'efficacia della convenzione è in ogni caso legata al mantenimento dell'accreditamento istituzionale di cui in premessa oltre che alla compatibilità della convenzione stessa con gli indirizzi regionali riguardanti le strutture, la gestione ed il funzionamento delle strutture assistenziali.

Nel caso in cui la struttura perdesse l'accreditamento istituzionale dovrà darne tempestiva comunicazione alla ASUR/AV1 che interromperà immediatamente i pagamenti e procederà al trasferimento degli utenti in altra struttura accreditata. Nessuna pretesa, a qualsiasi titolo, potrà essere avanzata dalla struttura, per il trattamento di pazienti in periodi per i quali la struttura non risulti accreditata ai sensi della L.R. 20/2000.

ART. 13
(Modello Organizzativo della struttura)

La Residenza Psichiatrica "CASA GODIO" deve garantire per l'intero periodo contrattuale, così come dichiarato al momento del convenzionamento, la presenza delle seguenti figure:

- n.1 Direttore Sanitario, con Laurea in medicina e chirurgia Specializzazione in Psichiatria, per n. 16 h/sett;
- n. 1 Medico psichiatra per 30 minuti die x Ospite x 6 gg. - n. 30 h/sett;
- n. 1 Psicologo -psicoterapeuta per 30 minuti die x Ospite x 6 gg. - n. 30 h/sett;
- n. 1 Supervisore -psicoterapeuta per 240 minuti con 1 presenza settimanale - n. 4 h/sett;
- n.3 Educatori professionali per 84 minuti die x Ospite x 7 gg.- n. 98 h/sett;
- n. 5 Operatori socio-sanitari per 144 minuti die x Ospite x 7 gg - n. 168 h/sett;
- n.3 Infermieri Professionali per 84 minuti die x Ospite x 7 gg.- n. 98 h/sett;
- n. 2 Ausiliari-servizi alberghieri con presenza giornaliera 6 ore - n. 42 h/sett;
- n. 1 Addetto Segreteria con n. 18 h/sett;
- n. 1 Supervisore con accessi n° 3 - 4 volte nell'anno per n. 20 ore/anno

La Residenza Protetta "CASA GODIO" deve garantire per l'intero periodo contrattuale, così come dichiarato al momento del convenzionamento, la presenza delle seguenti figure:

- n.1 Coordinatore Responsabile, con Laurea in medicina e chirurgia, per n. 12 h/sett;

- n.3 Educatori professionali per 90 minuti die x Ospite x 6 gg. - n. 104 h/sett;
- n.5 Operatori socio-sanitari per 140 minuti die x Ospite x 7 gg - n. 164 h/sett;
- n.1 Infermieri Professionali per 20 minuti die x Ospite x 7 gg.- n. 24 h/sett;
- n. 1 Psicologo -psicoterapeuta , per n. 24 h/sett.

ART. 14
(registrazione – norme finali)

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di residenzialità con particolare riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per Casa Godio
Il Legale Rappresentante

Per l'Asur Area Vasta 1
Il Direttore

Allegato n.1 alla convenzione

Al Legale rappresentante

via _____

NOMINA DI RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con il presente atto, l'ASUR Marche – Area Vasta 1, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2006 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del “Regolamento Organizzativo Privacy” dell'ASUR, adottato con determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 487 del 13/06/2008,

NOMINA

Il Sig. _____, nato il _____ a _____ e residente a _____

Responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui la Solidale Cooperativa Sociale possa venire a conoscenza nell'espletamento delle Sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR- AV 1 nell'ambito delle finalità connesse all'assistenza riabilitativa dei pazienti con disabilità psichiche, affidandoLe i compiti di cui all'art.29 del D.Lgs. n. 196/2003.

La S.V. è pertanto tenuta ad attivarsi secondo le vigenti disposizioni in tema di protezione dei dati personali, e in adesione a quanto disposto da questa Azienda Sanitaria nel regolamento sopra citato, per garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali e ad adottare le misure minime di sicurezza indicate nel titolo V del Codice Privacy e nell'Allegato B “Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza” per quanto riguarda ogni uso del dato. Resta inteso che, nel caso si avvalga di incaricati o collaboratori, è tenuto a renderli edotti delle suddette norme operative generali, fermo restando che in ogni caso essi si intendono operare sotto la Sua diretta ed esclusiva responsabilità.

data _____

Il Direttore della AV 1

Per accettazione

Firma del Responsabile _____



Prot. N. 51045/18/09/2014

A

REGIONE
MARCHE



GIUNTA REGIONALE
Servizio Sanità

60125 ANCONA
Via Gentile da Fabriano, 3

- Dott.ssa Olivetto

- Dott. F. Amproni

Ancona del 18 settembre 2014

Regione Marche - Giunta Regionale
A00: Registro Unico della Giunta Regionale

0664240 18/09/2014
R_MARCHE GRM SAS P

pratiche s/p
sede esistente
albo H Determina

Alla Dr. Gianni Genga
Direttore Generale ASUR

e p.c. Alla Dr.ssa Maria Capalbo
Direttore Area Vasta n. 1
LORO SEDI

Oggetto: Assistenza Psichiatrica - Utilizzo Modulo SRP2 struttura Casa Godio di Pergola

Vista la necessità di far fronte con immediatezza alle necessità assistenziali dell'Area Salute Mentale, nelle more dell'esito della ricognizione avviata per il rientro dei pazienti ricoverati presso strutture territoriali di Regioni limitrofe, si invitano le SS.LL. ad ampliare l'importo degli accordi contrattuali già esistenti tra l'ASUR/AV 1 e la struttura residenziale Casa Godio di Pergola per consentire la copertura complessiva dei 10 pl del modulo SRP 2 ad una tariffa che, nelle more della conclusione dei lavori del Tavolo Regionale, può essere fissata in € 128,00 die totalmente a carico del SSR.

Per tale ragione si invita la S.V., nelle more della definizione delle tariffe e per favorire l'inserimento dei pazienti attualmente trattati fuori regione, ad anticipare, con fondi propri dell'ASUR, la quota necessaria al predetto ampliamento, fino alla concorrenza di un importo massimo di € 300.000,00, che sarà poi oggetto di specifica assegnazione da parte della Regione in sede di assegnazione del budget definitivo.

Distinti Saluti.

Dr. Piero Ciccarelli

